

avverso la sentenza n. 103/13/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED];

udito l'Avvocato Palatiello Giovanni per la ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] notaio, propose sette ricorsi avverso altrettanti avvisi di liquidazione aventi ad oggetto le imposte catastali ed ipotecarie dovute a seguito della registrazione di sette atti pubblici costitutivi di trust con conferimento immobiliare. Con tali avvisi veniva accertata, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, una base imponibile diversa rispetto a quella di registro, ritenuta, invece, correttamente liquidata nella misura fissa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva, previa riunione, i ricorsi e la decisione, impugnata dall'Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello, nel riportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado, ribadiva che l'interpretazione della normativa di riferimento, proposta dall'appellante, di tassare in misura proporzionale ai fini dell'imposta catastale ed ipotecarie un atto traslativo della titolarità immobiliare, tassato in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, non poteva essere condivisa ostandovi il tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt.1, 2, e 10 del d.lgs. n.347/90 ove è prevista la regola che la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale deve essere commisurata al valore assegnato ai fini dell'imposta di registro.

La Commissione Regionale rigettava anche l'appello incidentale proposto dal contribuente avverso il capo della sentenza con il quale erano state compensate le spese processuali.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente non ha svolto attività difensiva .

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo –rubricato: *nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art.360, comma 1 n.4 c.p.c.*- la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione apparente, con violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1 e 36, comma 2, nn.2 e 4 d.lgs. 546/92, laddove la C.T.R. aveva confermato la sentenza di primo grado, evocandone l'iter motivazionale senza minimamente descrivere quale fosse la ratio decidendi, posta dal giudice di prime cure a fondamento del suo dictum, e da essa, C.T.R., condivisa.

1.1. Il motivo è, all'evidenza, infondato. Costituisce ius receptum (di recente ribadito dalle SS.UU di questa Corte con Sentenza n. 642 del 16/01/2015) il principio per cui la motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (Cass. n.662 del 17/01/2004). E nello specifico, si ritiene legittima la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,

esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012 ; Cass. n.15483 del 11/06/2008).

1.2. Nella specie, deve ritenersi insussistente il dedotto acritico rinvio alla sentenza di primo grado, laddove il Giudice di appello non solo ha riportato per esteso il contenuto della prima decisione dando espressamente atto dei motivi di impugnazione ma, a fondamento della predetta adesione, ha, anche, svolto motivazioni proprie a fondamento della decisione assunta, diffusamente argomentando di non condividere la tesi dell'Ufficio, ostandovi il tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt.1-2-10 d.lgs. 357/90.

2. Con il secondo motivo si deduce *la violazione e falsa applicazione della legge n.364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge, applicabile ai trusts e sul riconoscimento, adottata a L'Aja il 1.7.85, art.2.7.11 e 12 della ridetta convenzione, art. 1.2.10 d.lgs. 347/09* laddove la C.T.R. aveva ritenuto corretta l'applicazione da parte del Notaio dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun atto. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la segregazione dei beni costituiti in trust faceva sì che si dovesse ravvisare, almeno ai fini tributari, un sostanziale trasferimento di titolarità di diritti reali su beni e di ricchezza e ciò anche in considerazione del complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione, ex art.2 d.l. 262/06 co.47, il trasferimento dei beni al beneficiario.

2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non specifica cosa sia stato costituito nei sette trusts, oggetto di contenzioso, quale sia lo scopo assegnato ai trusts, chi sia stato designato come trustee e quali siano i beneficiari degli atti. Né elementi

di maggiore chiarezza e' dato, su detti punti, desumere dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata. (cfr. in fattispecie analoga Cass. ord.n.5028/15).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso

4. Non vi è pronuncia sulle spese per l'assenza di attività difensiva del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2015 [05]

~~Il~~ Consigliere relatore

Il ~~Presidente~~

IL CASO.it